

NASpl e precisazioni su calcolo, durata e requisito lavorativo

*L' Inps, con la **Circolare n. 194 del 27 Novembre 2015**, ha fornito alcune precisazioni in merito al calcolo della durata dell'indennità NASpl.*

In particolare, è stato precisato ed armonizzato il procedimento di calcolo e presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione.

Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.

.....

L' Inps , con la circolare in oggetto, ha impartito le istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei due decreti legislativi n. 148 e 150 attuativi della legge delega c.d. "Jobs Act".

DLgs 148

L'art. 43, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l'ultimo periodo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpl fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.

Lo stesso decreto disciplina, all'art. 43 comma 4, la modalità di calcolo della durata della indennità NASpl relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015.

DLgs 150

Il decreto legislativo n. 150 del 2015 dispone in materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l'INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) – istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Il medesimo decreto inoltre introduce, all'art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all'art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l'indennità NASpl e l'indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l'Impiego finalizzate alla rioccupazione. L'art. 20 introduce altresì il patto di servizio personalizzato – stipulato dal disoccupato con il Centro per l'impiego – quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall'ANPAL.

Brevemente, le disposizioni riguardano:

Aumento durata massima Naspi

La normativa istitutiva dell'indennità Naspi aveva stabilito che, a decorrere dal 2017, la durata non avrebbe potuto superare le 78 settimane; ora, invece, è stato chiarito che, grazie al Decreto di Riordino degli ammortizzatori sociali, la durata è estesa a 24 mesi anche per gli eventi posteriori al primo gennaio 2017.

Aumento durata Naspi per lavoratori stagionali

Per i lavoratori stagionali non si applica la disposizione che prevede l'esclusione dal computo delle settimane già indennizzate. In particolare, ai fini della durata dell'indennità della disoccupazione, potranno essere contate le settimane lavorate che hanno già dato luogo, in passato, all'indennità Mini Aspi (che ha sostituito la vecchia Ds a requisiti ridotti): non potranno, però, essere superati i 6 mesi di durata dell'indennità, per la Naspi così calcolata.

Inoltre, non a tutti i lavoratori stagionali potrà essere applicato il suddetto beneficio, ma solo agli operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Naspi: calcolo più favorevole per le Colf

Come affermato dall'Inps in una recente circolare, poiché per i lavoratori domestici non è possibile individuare il requisito delle 30 giornate lavorate nell'anno, il requisito di riferimento consiste nel possesso di 5 settimane lavorate. Poiché si considera interamente lavorata, per le colf, una settimana con almeno 24 ore retribuite, si dovrà procedere con la seguente operazione:

numero delle ore lavorate nel mese, diviso 24.

Ad esempio, se in un mese sono state lavorate 80 ore, il risultato (80/24) è di 3,33 settimane, che sono arrotondate dall'Inps a 4.

Decade dunque il divieto, stabilito da una precedente circolare Inps, di **cumulare le ore** da una settimana all'altra del mese: pertanto, se in una settimana sono state lavorate 40 ore, ed in un'altra 20, le settimane computabili saranno 3 (2,5, arrotondabile per eccesso), mentre con le vecchie disposizioni sarebbe stata considerata una settimana soltanto, quella con orario superiore alle 24 ore.

Il requisito delle 5 settimane è valido, oltrechè per i lavoratori domestici, anche per lavoratori a domicilio, dipendenti con periodi di lavoro all'estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto datata, lavoratori agricoli.

Naspi e precedente mobilità

Se un lavoratore ha fruito della mobilità, o della mobilità in deroga, nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto che dà diritto alla Naspi, i periodi di contribuzione necessari per il diritto alle prestazioni di mobilità possono essere considerati per la durata della Naspi: dunque, non devono essere detratti come periodi che hanno già dato luogo ad indennità di disoccupazione.

Dichiarazione d'immediata disponibilità

La Did (dichiarazione d'immediata disponibilità) potrà essere rilasciata dal disoccupato attraverso due modalità differenti:

- iscrizione al Portale nazionale delle politiche del lavoro (portale Anpal);
- contestualmente alla domanda di disoccupazione (Naspi, per i subordinati, o Dis-Coll, per i Co.co.co.), anche tramite sito dell'Inps.

Una volta inviata la domanda, il lavoratore potrà recarsi presso un qualsiasi centro per l'impiego, per firmare il patto di servizio personalizzato, che servirà ad attuare un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.

Obblighi e sanzioni

Numerosissime sono, infine, le disposizioni che danno luogo alla sospensione e alla decadenza della Naspi.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

A titolo di esempio, ricordiamo le situazioni che danno luogo a sanzioni nei confronti del disoccupato, dal taglio dell'indennità alla completa decadenza dalla stessa, a seconda del numero di assenze e della tipologia dell'attività alla quale il soggetto non ha partecipato:

- mancata partecipazione ad incontri di orientamento;
- rifiuto di un' offerta di lavoro congrua;
- mancata partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- mancata partecipazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato;
- mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Le sanzioni sono irrogate dal competente Centro per l'Impiego.

Qui di seguito nel dettaglio i punti principali della circolare

Limiti massimi di durata

L'art. 43, comma 3, del D.lgs. n. 148 del 2015 dispone la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015 il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpl sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane.

La soppressione della richiamata norma comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpl potrà essere corrisposta – in funzione del numero di settimane di contribuzione utile presenti nel quadriennio di osservazione – per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell'indennità NASpl

Il comma 4 dell'art. 43 del d.lgs. n. 148 del 2015 dispone in ordine al calcolo della durata della NASpl, qualora la stessa risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° Maggio 2015 e il 31 Dicembre 2015.

In particolare, la suddetta norma prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015 – il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpl 2012 fruite negli ultimi quattro anni.

Ne consegue che, qualora la durata della NASpl, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 22, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-ASpl 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.

La durata della NASpl così calcolata non può in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi.

Si precisa che il calcolo della indennità NASpl secondo quanto disposto dal richiamato art. 43, comma 4, deve essere effettuato ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro che dia luogo alla domanda di NASpl sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Stato di disoccupazione Nuove modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

L'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 181 del 2000.

Ai sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Il successivo art. 21 del decreto legislativo in esame prevede che la domanda di indennità in ambito ASpl (ASpl, mini-ASpl), di indennità NASpl nonché di indennità DIS-COLL presentata dall'interessato all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall'Agenzia in collaborazione con l'Istituto.

Le richiamate disposizioni normative individuano, pertanto, **due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro**, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l'altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpl, indennità di disoccupazione NASpl e indennità DIS-COLL.

Stante la previsione di cui al richiamato art. 21, l'Istituto provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l'eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità. Si rende, inoltre, necessario precisare che l'art. 34, comma 1, lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 150 ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione della disposizione di cui

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

all'art. 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000 – ai sensi del quale lo stato di disoccupazione poteva essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato – precludendo quindi al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l'impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro. In ragione quindi della abrogazione del richiamato art. 2 del D.Lgs. n. 181 del 2000, e in relazione alle nuove disposizioni in materia di stato di disoccupazione, nonché alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro attraverso le domande di indennità di disoccupazione (ASpl, mini-ASpl, NASpl e DIS-COLL), l'Istituto – in attesa della realizzazione da parte dell'ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – provvede a mettere a disposizione dei Centri per l'Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui all'art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all'art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.

Il richiamato articolo 21 prevede altresì che il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a **contattare il Centro per l'Impiego** entro il termine di **15 giorni** dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l'assicurato è convocato dal Centro per l'Impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

***Condizioni relative alla fruizione della NASpl
Obblighi di partecipazione alle misure di politica
attiva del disoccupato e sanzioni per la loro
inosservanza***

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, nel **patto di servizio personalizzato** sottoscritto con il Centro per l'Impiego deve essere riportata la disponibilità dell'interessato alle seguenti attività:

- A.** Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- B.** Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- C.** Accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell'art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell'ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all'art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92 del 2012.

A.

Ai sensi del successivo art. 21, comma 7, nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpl, di NASpl e di DIS-COLL, in caso di **mancata partecipazione**, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al primo punto (**partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro**) si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

B.

In caso di **mancata partecipazione**, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al secondo punto (**partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione**) si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

C.

In caso di **mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua**, di cui al terzo punto, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione. Il richiamato comma 7 prevede anche sanzioni in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.

In particolare è prevista:

- 1) la decurtazione di **un quarto di una mensilità**, in caso di **prima mancata presentazione**;
- 2) la decurtazione di **una mensilità**, alla **seconda mancata presentazione**;
- 3) la **decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione**, in caso di **ulteriore mancata presentazione**.

- **In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.**

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall'INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l'Impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell'importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell'evento. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l'Impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non

erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i Centri per l'Impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Nelle more della realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, i Centri per l'Impiego continueranno ad accedere alla richiamata Banca dati Percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all'Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

Abrogazioni e norme di coordinamento

L'art. 24 del decreto in argomento al comma 3 modifica l'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012 disponendo:

- **in materia di incentivi all'occupazione che al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'indennità in ambito ASpl spetta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in luogo della precedente misura del cinquanta per cento. Il rimanente trenta per cento verrà versato dall'INPS all'ANPAL ai fini del finanziamento del fondo Politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, comma 215, della Legge n. 147 del 2013.**

L'art. 34, comma 2, prevede che

- **fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, in materia di offerta di lavoro congrua, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 40 a 45, della legge n. 92 del 2012 sono abrogate a far data dall'adozione del decreto in materia di politiche attive e di patto di servizio di cui agli artt. 20 comma 1, 21 comma 2 e 22**

comma 2 e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.

Il successivo comma 3 del richiamato art. 34, apportando modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del d.lgs. n. 22 del 2015 in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS – COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo,

- **individua il reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione nel reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R (D.P.R. n. 917 del 1986). Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.**

Le richiamate modifiche apportate dall'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 150 agli art. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del citato d.lgs. n. 22 devono intendersi – pur in assenza di espressa previsione normativa – riferite anche al comma 2 del suddetto art. 9, il quale dispone in materia di cumulo della prestazione NASpl con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro

Lavoratori domestici: chiarimenti

Ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpl, l'art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015 ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Al riguardo, l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla modalità secondo cui rinvenire il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

In particolare, vista l'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare – ancorché in via convenzionale – una presenza al lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi.

Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna. Pertanto, considerato che per l'accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.

Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4.

Ai fini della verifica del requisito in argomento si opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi.

Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti – secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte – almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.

Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all'estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Per la generalità dei lavoratori la verifica della sussistenza del predetto requisito si realizza analizzando il flusso telematico (Uniemens) attraverso il quale i datori di lavoro trasmettono mensilmente all'INPS i dati retributivi e contributivi, comprensivi dell'indicazione del numero di giornate effettivamente lavorate e della loro collocazione temporale.

Con riferimento alle categorie di lavoratori per le quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate, quali ad esempio i lavoratori a domicilio, nonché con riferimento ai lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino ricostruzione di un quadriennio nel quale Uniemens non forniva ancora le giornate lavorate, ai lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri, si impone la ricerca di una metodologia alternativa di individuazione delle 30 giornate.

Anche in relazione a queste ultime tipologie di lavoratori **si considera pertanto soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione.**

In ordine ai **lavoratori agricoli**, per i quali il dato delle giornate lavorate è desumibile dagli archivi telematici, si impone tuttavia una modalità alternativa ove questi ultimi non risultino ancora aggiornati e i dati ancora non presenti risultino decisivi. In questa eventualità si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.

Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione

Il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 disciplina, tra l'altro, agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 40, rispettivamente, il contratto di lavoro intermittente e il contratto di somministrazione di lavoro.

Entrambe le tipologie contrattuali sono contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore.

- I predetti periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l'accesso alla prestazione, oltre che per

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

la determinazione della durata e della misura della stessa. Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

- Diversamente, tali periodi sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.
- Tale possibilità di neutralizzazione va riferita anche ai casi in cui l’Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, per mancanza di occasioni di lavoro, avvia l’apposita procedura, disciplinata dall’art. 25 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore, procedura la cui durata è di 6 mesi o, per i lavoratori ultracinquantenni, di 7 mesi.

Durata dell’indennità NASpl Adeguamento del procedimento di calcolo

Per ogni domanda NASpl che presenti una o più domande DSO/ASpl nel quadriennio con biennio di rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpl e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata teorica * max (52; durata teorica).

Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio.

Le strutture territoriali, nel caso in cui gli ultimi 12 mesi siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, dovranno provvedere ad acquisire nella sezione contributi della domanda

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d’informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

NASpl tutti i contributi presenti in detti 12 mesi (anche se parzialmente al di fuori del quadriennio).

Per supportare le strutture in questa attività verrà sempre attivato in fase di “Precarica contributi” il caricamento di un anno in più rispetto al quadriennio NASpl. Inoltre verrà predisposto un alert all’operatore in presenza di almeno una domanda DSO/ASpl con ultimi 12 mesi a cavallo recante l’avviso: *“E’ presente una domanda di prestazione già percepita con ultimi 12 mesi a cavallo; verificare se nella sezione contributi della domanda NASpl sono stati acquisiti tutti i contributi di detto periodo di 12 mesi”*.

***Durata dell’indennità NASpl:
Indennità di mobilità e indennità di mobilità in
deroga fruite nel quadriennio di osservazione***

Come è noto, l’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 prevede che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpl non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Al riguardo si chiarisce che **qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpl ha fruito di indennità di mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpl e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.**

***Requisito contributivo di 13 settimane di
contribuzione contro la disoccupazione
Valutazione della contribuzione agricola ed extra
agricola ai fini della verifica della prevalenza per
l'accoglimento di una domanda di NASpl***

L'INPS ha ritenuto di introdurre uno strumento di verifica della prevalenza il quale armonizzi la normativa NASpl con quella della DS agricola la quale ultima, ai suoi fini, prende in considerazione in primo luogo l'ultimo anno.

A questo fine, nei confronti del richiedente NASpl, dopo l'osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzia prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza – ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpl, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile.

Contratti di solidarietà

Per quanto attiene ad alcuni Contratti di Solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati nella prassi anche a zero ore fermo restando l'indice di congruità dell'intervento fissato al 60%, l'INPS specifica che, in presenza di periodi interessati da detti contratti – in concreto a zero ore – nel quadriennio di osservazione per l'accesso alla NASpl, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.